



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott.
dott.
dott.
dott.
dott.

Presidente
Componente
Componente
Componente - relatore
Componente

DECISIONE

- Premesso

- che in data 6 aprile 2014 la lista FEDERAZIONE DEI VERDI-GREEN ITALIA depositava presso il Ministero dell'interno il proprio contrassegno costituito da: «Un cerchio di colore bianco che reca al centro il simbolo dei Verdi europei rappresentato da un girasole stilizzato di forma ellittica avente venti petali di colore giallo di grandezze diverse che racchiudono un'ellisse di colore verde. Alla sinistra del girasole, lungo il bordo laterale del cerchio, ad arco dal basso verso l'alto, le scritte "EUROPEAN" in nero, "GREEN" in verde e "PARTY" in nero. Nella parte superiore del cerchio, al di sopra del girasole, le scritte grandi "GREEN" in verde e immediatamente sotto "ITALIA" in blu. Nella parte inferiore, all'interno di una striscia verde che taglia orizzontalmente il cerchio al di sotto del girasole, la scritta in bianco "VERDI" avente la lettera "I" sormontata da un sole che ride di colore giallo in piccolo, simbolo dei Verdi italiani. Nella lunetta sottostante alla scritta VERDI è inserita con caratteri più piccoli la scritta "EUROPEI" in blu»;

- che, sul presupposto che l'EUROPEAN GREEN PARTY, di cui fa parte e al quale è affiliata la Federazione dei Verdi, titolare del contrassegno "Sole che ride", è attualmente rappresentato nel Parlamento europeo, la FEDERAZIONE DEI VERDI-GREEN ITALIA ha depositato la documentazione prevista dalla legge ai fini dell'ammissione alla consultazione elettorale europea del 25 maggio 2014 all'Ufficio elettorale circoscrizionale "Italia Insulare" costituito presso la Corte d'appello di Palermo;

- che tale Ufficio, in data 16 aprile 2014, ha deliberato la non ammissione della lista depositata dalla FEDERAZIONE DEI VERDI-GREEN ITALIA - che pur avendone l'obbligo non l'ha fatta sottoscrivere da un minimo di 30.000 elettori - osservando che:

1) la lista non ha raccolto e presentato le sottoscrizioni previste dall'art. 12, secondo e terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, pur non ricadendo in alcuna delle ipotesi di esonero previste dalla legge;

2) non si versa, infatti, in ipotesi di partito o gruppo politico costituito in gruppo parlamentare nella legislatura in corso (art. 12, quarto comma, primo periodo, prima parte), o di partito o gruppo politico che, nelle ultime elezioni politiche abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due camere (art. 12, quarto comma, primo periodo, seconda parte);

3) neppure la lista in questione, nell'ultima elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, aveva presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio (art. 12, quarto comma, secondo periodo);

4) la lista non è contraddistinta neanche da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere (art. 12, quarto comma, terzo periodo);

5) è infine irrilevante la dichiarazione della signora Jaqueline Cremers, segretaria del partito Verde Europeo, attestante che la Federazione dei Verdi è membro effettivo del partito Verde Europeo al Parlamento Europeo, non essendo prevista, allo stato della legislazione vigente, una siffatta modalità di esonero;

- che in data 17 aprile 2014 la FEDERAZIONE DEI VERDI-GREEN ITALIA ha depositato presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale ricorso avverso tale decisione;

- che il ricorso è stato trasmesso a questo Ufficio elettorale nazionale il 19 aprile 2014, unitamente alle deduzioni dell'Ufficio circoscrizionale, in data 18 aprile 2014, che ribadiscono le ragioni già espresse a fondamento della decisione impugnata.

Considerato

- che, con un primo articolato motivo, la Federazione ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2, 3, 10, 11 e 117 Cost., 9, 10, 14 e 17 del TUE, della Raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2013, degli artt. 11 e 12 della legge n. 18 del 1979 e successive modificazioni, nonché errore nei presupposti, carenza di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà, motivazione carente ed illogica, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta;
- che con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la Federazione ricorrente formula istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TFUE (ex art. 234 TCE) in merito agli artt. 9, 10, 14 e 17 TUE, alla Raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2013, alla Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013, in relazione all'art. 12, comma 4, della legge n. 18 del 1979, come applicato dal Ministero dell'interno;
- che in ulteriore subordine, con il terzo motivo, la Federazione ricorrente sollecita la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4, della legge n. 18 del 1979, come interpretato dall'Ufficio circoscrizionale elettorale con il provvedimento impugnato, in relazione agli artt. 2, 3, 48, 49, 10, 11 e 117 Cost.;
- che il primo motivo è fondato;
- che, invero, il quarto comma dell'art. 12 della legge n. 18 del 1979, nella parte in cui prevede che «nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere», consente, nel caso di specie, di derogare al previsto onere di allegazione delle sottoscrizioni degli elettori;
- che esso, infatti, utilizza – per la parte che qui rileva – una formulazione letterale che non ne preclude una interpretazione, conforme al trattato dell'Unione e costituzionalmente orientata, nel senso della insussistenza di limitazioni alla fruizione del diritto all'esenzione dall'onere delle sottoscrizioni in ragione del carattere nazionale o europeo del partito o movimento politico richiedente;
- che, quindi, già in base alla legislazione interna, qualsiasi partito politico nazionale che dimostri – mediante presentazione di un simbolo “congiunto” – di essere associato a (e

riconosciuto da) un partito politico europeo rappresentato nell'attuale Parlamento europeo deve essere considerato esente dall'onere di allegazione delle sottoscrizioni delle proprie liste per le elezioni europee del 25 maggio 2014;

- che tale interpretazione è sostenuta dai seguenti ulteriori elementi desumibili dalle fonti dell'Unione europea e da atti di indirizzo adottati dagli organi dell'Unione europea e dal Parlamento nazionale;

- che, quanto alle indicazioni provenienti dal Trattato dell'Unione europea, vengono in rilievo l'art. 9, il quale stabilisce che «La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce»; l'art. 10, che, ai paragrafi 3 e 4, dispone, rispettivamente, che «Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini», e che «I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione»; l'art. 14, che, applicato nelle prossime elezioni europee per la prima volta, prevede che il Parlamento europeo elegge il Presidente della Commissione europea (paragrafo 1) e, al paragrafo 2, che «Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione»;

- che particolarmente significativo è altresì l'art. 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, del TUE, «ha lo stesso valore giuridico dei trattati»), il quale dispone che «I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione»;

- che in tal modo vengono a concretizzarsi alcuni dei fondamentali ideali ispiratori dell'Unione europea, quali l'introduzione della cittadinanza europea, che si aggiunge alla cittadinanza nazionale, e del principio di democrazia rappresentativa, secondo cui ogni cittadino ha diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione ed è, quindi, parte di un unico corpo elettorale europeo;

- che in tale direzione orienta altresì la Raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2013, nel preambolo della quale si legge che «L'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea attribuiscono un ruolo chiave ai partiti politici europei, sottolineandone il contributo alla formazione di una coscienza politica europea e all'espressione della volontà politica dei cittadini dell'Unione» (sesto considerando); che «Per consentire ai partiti politici europei di compiere pienamente la loro missione (...) La Commissione propone (...) che, nel contesto delle elezioni del Parlamento

europeo, i partiti politici europei siano tenuti ad adottare tutti i provvedimenti adeguati per informare i cittadini dell'Unione dei collegamenti esistenti tra i partiti politici nazionali e i partiti politici europei» (settimo considerando); che «Un collegamento trasparente tra i partiti nazionali che i cittadini dell'UE votano e i partiti politici europei cui i partiti nazionali sono collegati consentirebbe ai partiti europei di esprimere più direttamente la volontà dei cittadini e avrebbe un impatto significativo sulla trasparenza del processo decisionale dell'UE» (ottavo considerando);

- che tali indirizzi sono poi espressi negli artt. 2 e 3 della medesima Raccomandazione;

- che anche il Parlamento europeo, con la Risoluzione del 4 luglio 2013 sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014, al considerando "C" ribadisce che «ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione»; al considerando "D" afferma che «i partiti politici a livello europeo sono attori della sfera politica europea e contribuiscono a formare una coscienza politica europea nonché ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione»; al paragrafo 7 «invita i partiti politici nazionali a informare i cittadini, prima e durante la campagna elettorale, in merito alla loro affiliazione a un partito politico europeo e al loro sostegno al candidato di quest'ultimo alla presidenza della Commissione e al programma politico di tale candidato»; al paragrafo 10 «raccomanda agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per dare effettiva attuazione alle azioni concordate per assistere i cittadini che desiderano votare o presentarsi come candidati in uno Stato membro diverso dal proprio»; al paragrafo 12 «incoraggia i partiti politici nazionali a inserire nelle loro liste di candidati cittadini dell'UE che risiedono in uno Stato membro diverso dal proprio»;

- che, sul piano interno, non è senza rilievo la mozione n. 1/00157, atto Camera in data 10 febbraio 2014, nella quale si raccolgono e fanno proprie le anzidette Raccomandazioni in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 25 maggio 2014, e si «impegna il Governo ad assumere le necessarie e urgenti iniziative dirette a recepire la raccomandazione della Commissione europea relativamente all'indicazione dell'affiliazione europea dei partiti concorrenti alle elezioni europee 2014 nelle schede elettorali»;

- che, sempre sul piano interno, nello specifico senso auspicato dalla Federazione ricorrente si è espresso l'ordine del giorno, presentato alla Camera dei deputati dall'on. Pino Pisicchio in data 9 aprile 2014 ed accolto dal Governo, laddove ha impegnato lo stesso Governo «a valutare se a normativa vigente e alla luce dei nuovi indirizzi europei

l'articolo 12 della legge n. 18 del 1979 possa essere interpretato ed esteso, in tempi utili per la presentazione delle liste, anche a quelle forze o partiti politici che sono affiliati a partiti europei costituiti formalmente in gruppo presso il Parlamento europeo»;

- che, dunque, in assenza di elementi letterali preclusivi di una interpretazione conforme al Trattato dell'Unione e costituzionalmente orientata, e alla luce delle disposizioni del Trattato in tema di cittadinanza europea, che si aggiunge a quella nazionale, in tema di funzionamento dell'Unione sulla base del principio democratico in ambito europeo, nonché delle richiamate indicazioni in ordine alla assunzione di iniziative volte a favorire il collegamento tra partiti politici nazionali e partiti o gruppi politici europei, deve concludersi che qualsiasi partito politico nazionale italiano che dimostri - mediante presentazione di un simbolo "congiunto" - di essere associato a (e riconosciuto da) un partito politico europeo rappresentato nell'attuale Parlamento europeo deve essere considerato esente dall'obbligo di allegazione delle sottoscrizioni delle proprie liste per le elezioni europee del 25 maggio 2014;
- che tale conclusione risulta coerente con la *ratio* dell'art. 12 della legge n. 18 del 1979, nella parte in cui prevede l'onere della sottoscrizione delle liste da parte di un rilevante numero di elettori, in quanto, se la stessa consiste nella esigenza che i partiti politici che presentano proprie liste alle elezioni per il Parlamento europeo godano di una comprovata rappresentatività, la medesima esigenza deve ritenersi soddisfatta allorquando il collegamento con un partito o gruppo sicuramente dotato di rappresentatività, perché ha propri rappresentanti nel Parlamento nazionale o in quello europeo, risulti evidente per la compresenza nel medesimo contrassegno di un simbolo riferibile a quel partito o gruppo;
- che in tale caso, sussistendo una indubbia rappresentatività, l'allegazione delle sottoscrizioni non riveste alcuna funzione meritevole di tutela, dovendosi ovviamente privilegiare la situazione derivante dal comprovato collegamento e dalla ostensione del detto collegamento all'interno del contrassegno e trova quindi applicazione la deroga al detto onere, espressamente considerata dall'ultimo periodo del comma 4 del citato art. 12;
- che, nella specie, ricorrono le condizioni per poter affermare la sussistenza del diritto alla esenzione dall'onere della allegazione delle sottoscrizioni, atteso che il contrassegno depositato dalla FEDERAZIONE DEI VERDI-GREEN ITALIA contiene al proprio interno, quale chiara evidenziazione del collegamento concordato, sia la dicitura EUROPEAN GREEN PARTY, attualmente rappresentato al Parlamento

europeo con un proprio Gruppo parlamentare, sia il simbolo utilizzato da detto partito europeo (il girasole stilizzato), mentre l'esistenza del collegamento è altresì attestata dalla dichiarazione allegata a firma del Segretario generale del Partito Verde Europeo, nonché dalla ulteriore documentazione prodotta dalla ricorrente, attestante il pagamento delle quote di associazione all'EUROPEAN GREEN PARTY; documentazione che, complessivamente considerata, appare prevalente sul dato formale della mancata autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione indicata;

- che dunque il ricorso deve essere accolto e la lista della FEDERAZIONE DEI VERDI-GREEN ITALIA deve essere ammessa alla partecipazione alla elezione del 25 maggio 2014.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e ammette la lista FEDERAZIONE DEI VERDI-GREEN ITALIA a partecipare all'elezione del 25 maggio 2014. Si comunichi.

Così deciso in Roma, in data 21 aprile 2014.

I Componenti

II Presidente

Depositato in Segreteria

oggi 21 APR 2014 h 18.15

L. SEGRETARIO

DELL'UFFICIO ELETTORALE